

COMUNE DI MASSA DI SOMMA



REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE



PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate. Al solo scopo di supplire alla carenza di analoghe strutture pubbliche, le palestre scolastiche possono essere eccezionalmente e temporaneamente concesse in uso a titolo oneroso ad enti e ad associazioni sportive che promuovono e praticano l'esercizio dello sport nel territorio comunale.

Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche vengono concesse, titolo oneroso previa concessione (intendendosi per concessione quella amministrativa tipica che essenzialmente prevederà: oggetto, finalità, corrispettivo, durata, revoca) all'utilizzo ad associazioni e società sportive operanti nel settore giovanile e scolastico affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile.

2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività didattiche.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

- 1.** Al fine dell'utilizzo degli impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti scolastici e comunque di tutti gli spazi sportivi di pertinenza comunale, si procederà all'emanazione di apposito bando che precisa le modalità di attuazione. Il Responsabile di Servizio demandato a tale attività gestionale, è il Responsabile del Servizio Sport
- 2.** Il bando sarà pubblicato non oltre il 30 maggio dell'anno in cui scade l'autorizzazione. Il bando prevederà l'autorizzazione per un periodo non inferiore ad anni tre (3).

Art. 3 – Priorità per l'assegnazione

La concessione delle palestre è disposta assegnando priorità a:

- a) Associazioni e società che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale e che non usufruiscono di altre palestre scolastiche di proprietà del Comune.
- b) Associazioni e società la cui sede non è nel territorio comunale e che non usufruiscono di altre palestre di proprietà del Comune.

Art. 4 – Criteri integrativi

La concessione delle palestre è rilasciata tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:

- a) CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI;

- b) anzianità di promozione sportiva per anziani, minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio comunale;
- c) anzianità di appartenenza alla Federazione competente o agli enti di promozione sportiva;
- d) svolgere iniziative in collaborazione con gli istituti scolastici.

Art. 5 - Limiti della concessione

1. La richiesta di concessione dovrà contenere:

- a) l'indicazione del richiedente;
- b) l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- d) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- e) la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- f) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).

2. In allegato andrà prodotto copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

3. Ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

4. Tutta la documentazione di cui all'istanza di concessione va inviata al Comune di Massa di Somma – Servizio Sport.

5. L'autorizzazione prevede la possibilità di svolgere le seguenti attività:

a) Allenamento;

b) Campionati sportivi previsti dalla Federazione di appartenenza qualora la stessa abbia riconosciuta l'idoneità della struttura;

c) Manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;

d) Attività sportivo - ricreative.

6. La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno del terzo anno di concessione .L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

Art. 6 - Rilascio della concessione.

Il Responsabile del Servizio Sport, acquisito l'assenso obbligatorio e vincolante del Consiglio d'Istituto ,dispone, con provvedimento gestionale, la concessione delle palestre stabilendo i limiti temporali e gli orari giornalieri di utilizzo delle stesse oltre alle modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, alla igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 7 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza .

Art. 8 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone annuo, onnicomprensivo, in riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe per servizi a domanda individuale ed ulteriori servizi, per il primo anno all'atto della stipula della Convenzione per il 50%, mentre il saldo entro e non oltre i successivi mesi sei; per gli anni successivi al primo il 50% entro il 31 gennaio ed il saldo entro il 30 giugno ; tale canone è determinato dall'Amministrazione comunale a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività didattiche.

2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.

4. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

- 5.** Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
- 6.** Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, inviata al Comune ed alla istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
- 7.** Il concessionario, su segnalazione del servizio sociale comunali, accoglie gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale .
- 8.** L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.
- 9.** E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.
- 10.** Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
- 11.** Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il

concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

12. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

13. "Il concessionario si impegna ad applicare ai residenti nel Comune di Massa di Somma uno sconto del 20% sulla tariffa applicata ai sensi dell'art.9 comma 5".

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Comune ed alla istituzione scolastica copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.

3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi e dovrà inoltre prevedere:

a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive,

b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune.

4. Il concessionario deve garantire, che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva.

5. Il concessionario si obbliga:

a)-ad applicare all'utenza le tariffe entro i seguenti limiti massimi:

- iscrizione annuale €. 21,00
- quota di frequenza mensile (le società possono chiedere fino ad un massimo di due quote mensili anticipate):
 - 2 ore settimanali max . €. 18,00
 - 3 ore settimanali max . €. 23,00
 - 4 ore settimanali max. €. 28,00

b)-ad assegnare ad ogni istruttore un numero di allievi non superiore a 20;

c)- a provvedere a che, nelle more dell'utilizzo della palestra, sia sempre a disposizione almeno n.1 telefonino cellulare per eventuali chiamate d'emergenza;

d)- a far rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali;

Art. 10 - Decadenza della concessione

1. Il Responsabile del servizio sport, acquisito l'assenso obbligatorio e vincolante dell'istituzione scolastica, dichiara in qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario. Il Responsabile del Servizio Sport può, altresì, dichiarare la decadenza della concessione in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e termini di cui all'art.8.

2. Nella ipotesi di cui sopra, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

Art. 11 – Sospensione delle attività

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione alla Comune ed alla associazione.

Art. 12 – Divieto di subconcessione

Le palestre assegnate dovranno essere utilizzate esclusivamente dal concessionario. E' fatto divieto al concessionario, pena la decadenza di pieno diritto della concessione, consegnare a terzi le chiavi della palestra o essere sostituito da altri nel godimento dell'impianto, anche parzialmente e/o a titolo gratuito.

Art. 13 – Pubblicità

Il concessionario non può esporre alcun tipo di segnalazione pubblicitaria, ancorchè inerente la propria società, o di sponsorizzazione, senza aver preventivamente ottenuto autorizzazione dal Responsabile del servizio Sport, inoltrando formale richiesta da cui si desuma la tipologia della pubblicità, descrizione del supporto espositivo, ubicazione e periodo richiesto. In caso di autorizzazione il concessionario è vincolato ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa comunale e nazionale in materia di pubbliche affissioni e pubblicità

Art. 14 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Comune di Massa di Somma – Al Servizio Sport senza diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 15 – Norma finale

Al Comune è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, di utilizzare le palestre scolastiche ricadenti nel territorio di rispettiva competenza per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

Allegato al Regolamento Comunale per la concessione in uso delle palestre scolastiche

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE

VISTO

-l'art. 12, comma 2° della L. 517/77

-lo schema di convenzione conforme al presente atto.

VISTE le domande in data _____ per la concessione in uso della palestra della Scuola di _____ per il periodo dal _____ al _____

FRA

il Comune di Massa di Somma (NA) rappresentato dal Responsabile dott. _____

E

lì Sig. _____ che agisce in nome e per conto della Società Sportiva _____ si conviene quanto segue:

1. _____ che verrà di seguito, per brevità, denominata concessionario, viene data in uso la palestra con annesse attrezzature, spogliatoi e servizi igienici, siti nel plesso dell'edificio nei giorni di _____ dalle ore alle ore _____

2. La concessione ha decorrenza dal _____ al _____ peraltro la stessa potrà essere dichiarata decaduta o revocata, in ogni momento, con provvedimento del Responsabile del Settore competente;

3. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni vengono direttamente assunte dal concessionario. La presenza del Sig. _____ è condizione indispensabile per

l'accesso alla palestra e per il suo uso;

4. IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA:

a) a rispettare tutte le norme previste nel vigente Regolamento comunale per la concessione in uso che si allega alla presente

b) ad evitare che nella palestra oggetto della presente convenzione si svolgano attività e manifestazioni non sportive o comunque diverse dall'uso previsto nella concessione;

c) a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non negli impianti deliberatamente collaudati e omologati secondo le prescrizioni di legge;

d) a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto

danneggiato con assoluta urgenza ed eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;

e) eseguire, all'interno dell'impianto, soltanto quelle discipline compatibili con le caratteristiche tecniche dell'impianto stesso ;

f) ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle eventuali esigenze dell'attività sportiva scolastica o del Comune;

g) a far calzare ai frequentatori calzature con suola in gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;

h) a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali;

i) alla custodia dei locali durante il periodo di concessione;

j) a non chiedere un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse con l'attività vera e propria della scuola e il funzionamento dei suoi organi collegiali;

k) a non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo;

l) assicurare la massima disciplina all'entrata e all'uscita dell'impianto, riservandosi soltanto l'uso della palestra, degli spogliatoi e delle docce, con esclusione di ogni altro locale della scuola;

5. Il concessionario, fatta eccezione per i danni a persone o cose derivanti da omissioni o inadempienze nella manutenzione straordinaria degli impianti, ritiene esente da qualsiasi responsabilità il Comune di Massa di Somma per danni a persone o cose, cagionati da soci e da terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto . E' comunque fatto obbligo al concessionario di consentire l'accesso agli impianti solo agli atleti tesserati in regola con le forme assicurative previste dalle varie federazioni sportive affiliate al CONI, UISP, CSI, ecc. e dalla normativa vigente;

6. L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui alla presente convenzione nelle ore di concessione e pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alle palestre in ogni orario.

7. Il Concessionario è tenuto al versamento delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale;

8. La presente concessione ha validità per il periodo dal _____ al _____ e scadrà automaticamente al termine della durata.

9. La presente concessione può essere dichiarata decaduta in caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e dal Regolamento Comunale oppure revocata per motivi di preminente interesse pubblico. La decadenza e la revoca hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione al concessionario .

Letto, approvato e sottoscritto.

